



ALLEGATO "A" DEL N. 20874 DELLA RACCOLTA \_\_\_\_\_  
STATUTO \_\_\_\_\_

della Cooperativa "TRADIZIONI FUTURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". \_\_\_\_\_

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA' \_\_\_\_\_

ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa sociale denominata: "TRADIZIONI FUTURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".\_ Alla società si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative sociali e sulle Cooperative in genere, e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. \_\_\_\_\_

ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in Sarno (SA) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile. \_\_\_\_\_

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto. \_\_\_\_\_

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purché nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci. \_\_\_\_\_

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemila settanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci. \_\_\_\_\_

ARTICOLO 3 La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del Codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del Codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 2521 del Codice civile, i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci. \_\_\_\_\_

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione del territorio e all'integrazione sociale ed economica dei cittadini attraverso un'attività di gestione di servizi sociali culturali orientati in via prioritaria alla promozione fra le persone delle risorse e delle opportunità offerte dal territorio campano e dalla sua cultura inteso anche come mezzo per risolvere i bisogni di persone in situazione di difficoltà e di disagio in tutte le sue forme sociali ed economiche. \_\_\_\_\_

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è inoltre quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività

lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. \_\_\_\_\_

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. \_\_\_\_\_

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera B della Legge n.381 dell'8 novembre 1991, la Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività: \_\_\_\_\_

- produzione e scambio di beni e servizi di utilità sociale in campo artistico, culturale e dei servizi annessi, avvalendosi di tutte le caratteristiche e gli strumenti propri di una impresa cooperativa per utilizzarli a scopi sociali e di interesse generale. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ La Cooperativa si propone la diffusione dell'arte e della cultura del territorio campano nella sua accezione più ampia, anche mediante l'utilizzo di tutti i mezzi tecnici di comunicazione esistenti, la produzione diretta e autogestita, la coproduzione di prodotti audiovisivi, video ed eventi anche di teatro, musica, cinema, danza, arti visive e new media - nonché mediante la gestione di spazi nei quali esporli e diffonderli, sempre con particolare riguardo alla ricerca interdisciplinare e in particolare alla promozione delle tradizioni e della cultura del territorio campano. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ La cooperativa intende altresì impegnarsi nella complessa trasmissione del sapere in largo senso inteso, promuovendo la conoscenza delle risorse culturali del territorio campano con la sensibilizzazione dei cittadini residenti e non, con la formazione di personale artistico, tecnico ed amministrativo, nonché lo sviluppo di azioni, rivolte in particolare anche a fasce deboli, attraverso: \_\_\_\_\_

- specifiche conferenze di settore, eventi e convegni scolastici, ecc.; \_\_\_\_\_

- realizzazione, diffusione tramite i media esistenti degli elaborati audiovisivi prodotti sia con il noleggio o altre forme previste dalla legge compresa la vendita degli stessi, organizzazione di mostre, manifestazioni culturali, seminari e convegni; \_\_\_\_\_

- erogazione di servizi nell'area dell'editoria tangibile ed intangibile; il commercio di audiovisivi, libri, prodotti cartacei, prodotti di editoria musicale e multimediali; \_\_\_\_\_

- gestione di ogni spazio, pubblico o privato, teatro, circuito museale, festival, rassegna, produzione teatrale, o comunque di spazi di ogni tipo o manifestazioni d'arte che rispondano ai principi e alle relative linee guida; \_\_\_\_\_

- produzione ed erogazione di beni e servizi nei campi dell'arte, della cultura, dello spettacolo, dell'informazione.  
 - promozione di attività nell'ambito dell'educazione ambientale, culturale, storica e sociale; \_\_\_\_\_

- promozione di attività che perseguono fini culturali o educativi e in particolare la gestione di musei. \_\_\_\_\_

Lo scopo, inoltre, che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda nella quale prestano la propria attività di lavoro o comunque danno il loro contributo, le migliori condizioni di lavoro possibili sia sul piano artistico che su quello economico, sociale e professionale per i soci, estendendo oltre i soci lo scopo mutualistico della Cooperativa per il carattere di impresa sociale della stessa, per tutte le persone coinvolte nei progetti e nei programmi della Cooperativa. \_\_\_\_\_

La Cooperativa si avvale quindi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci, ma può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci e può svolgere la propria attività anche con i terzi. \_\_\_\_\_

La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa. \_\_\_\_\_

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati. \_\_\_\_\_

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. \_\_\_\_\_

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992 n. 481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. \_\_\_\_\_

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali: \_\_\_\_\_

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico; \_\_\_\_\_

- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi

analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale; \_\_\_\_\_

- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi (ma nei limiti fissati dai relativi orientamenti giurisprudenziali). \_\_\_\_\_

Il tutto, nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali. \_\_\_\_\_

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del Codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. \_\_\_\_\_

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. \_\_\_\_\_

La società opera nel quadro delle realizzazioni di nuove iniziative produttive nei territori del Mezzogiorno d'Italia e, pertanto, oggetto della presente iniziativa e` anche accedere alle agevolazioni di cui al D.P.R. 601/73, al D.L. 561/85 alla Legge n.64/1986 ed alla Legge n.488/92, nonché` ad ogni altra forma di finanziamento e contribuzione prevista dalle vigenti e future normative a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno, in Italia ed in Europa. \_\_\_\_\_

## TITOLO II \_\_\_\_\_

### SOCI \_\_\_\_\_

CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE \_\_\_\_\_

ARTICOLO 4 - Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative. \_\_\_\_\_

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età', che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa. \_\_\_\_\_

È fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative concorrenti che perseguono identici scopi sociali, senza espressa autorizzazione assemblea dei soci. \_\_\_\_\_

È fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi. \_\_\_\_\_

È consentita l'ammissione a soci cooperatori, di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al

buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabiliti dalla legge. \_\_\_\_\_

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa. Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della legge 8 novembre 1991, n. 381. \_\_\_\_\_

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. \_\_\_\_\_

ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando: \_\_\_\_\_

a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri; \_\_\_\_\_

b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni.

c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale; \_\_\_\_\_

d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del Codice civile, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea; \_\_\_\_\_

e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento. \_\_\_\_\_

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del Codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle

domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. \_\_\_\_\_

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. \_\_\_\_\_

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti. \_\_\_\_\_

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. \_\_\_\_\_

I soci cooperatori sono obbligati: \_\_\_\_\_

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi; \_\_\_\_\_

- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del Codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea; \_\_\_\_\_

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali; \_\_\_\_\_

- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. \_\_\_\_\_

CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE \_\_\_\_\_

ARTICOLO 6 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti. \_\_\_\_\_

ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio \_\_\_\_\_

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; \_\_\_\_\_

- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; \_\_\_\_\_

- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. \_\_\_\_\_

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del Codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale. \_\_\_\_\_

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del Codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il

recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. \_\_\_\_\_

Il recesso non può essere parziale. \_\_\_\_\_

ARTICOLO 8 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore: \_\_\_\_\_

- che, ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto; \_\_\_\_\_

- che venga condannato per reati con sentenza penale; \_\_\_\_\_

- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle della società; \_\_\_\_\_

- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale; \_\_\_\_\_

- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori; \_\_\_\_\_

- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; \_\_\_\_\_

- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; \_\_\_\_\_

- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo. \_\_\_\_\_

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. \_\_\_\_\_

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli. \_\_\_\_\_

ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto non hanno diritto di subentrare nella qualità di socio essendo la stessa connessa alle qualità personali del socio e basata sul principio dell'intuitus personae. \_\_\_\_\_

Spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10 (dieci). \_\_\_\_\_

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione. \_\_\_\_\_

ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del Codice civile. \_\_\_\_\_

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art 2535 del Codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito. \_\_\_\_\_

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. \_\_\_\_\_

Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria. \_\_\_\_\_

ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice civile. \_

ARTICOLO 12 - Le quote sono sempre nominative. \_\_\_\_\_

Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo. \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 2530 del Codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio. \_\_\_\_\_

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. \_\_\_\_\_

TITOLO III \_\_\_\_\_

PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE \_\_\_\_\_

CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO \_\_\_\_\_

ARTICOLO 13 - Il patrimonio della Società e' costituito: \_\_\_\_\_

a) dal capitale sociale che è variabile ed e' formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore ne superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile; \_\_\_\_\_

b) dalla riserva legale; \_\_\_\_\_

c) dall'eventuale sovrapprezzo quote \_\_\_\_\_

d) dalla riserva straordinaria \_\_\_\_\_

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge \_\_\_\_\_

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del Codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio



e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali. \_\_\_\_\_

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società. \_\_\_\_\_

#### TITOLO IV \_\_\_\_\_

ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI \_\_\_\_\_

CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI \_\_\_\_\_

ARTICOLO 14 - Sono organi della società: \_\_\_\_\_

- l'Assemblea dei Soci; \_\_\_\_\_

- l'organo amministrativo; \_\_\_\_\_

- il Collegio Sindacale se nominato. \_\_\_\_\_

CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI \_\_\_\_\_

ARTICOLO 15 - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare. \_\_\_\_\_

L'assemblea è costituita da tutti i soci. \_\_\_\_\_

CONVOCAZIONE. L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o trasmettersi o consegnarsi ai soci, nel domicilio od all'indirizzo comunicato dal socio all'atto della sua richiesta di ammissione alla cooperativa e risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. \_\_\_\_\_

La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero fax od all'indirizzo comunicato dal socio all'atto della sua richiesta di ammissione alla cooperativa e risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale. \_\_\_\_\_

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti e informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. \_\_\_\_\_

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci dovranno rilasciare una dichiarazione scritta o verbalizzata di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società. \_\_\_\_\_

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice civile. \_\_\_\_\_

DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta \_\_\_\_\_

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta rilasciata ad altro socio avente diritto di voto, delega che dovrà essere conservata dalla società. \_\_\_\_\_

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. \_\_\_\_\_

La delega non può essere data a soci amministratori. \_\_\_\_\_

La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea. \_\_\_\_\_

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci, né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. \_\_\_\_\_

. L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio. \_\_\_\_\_

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. \_\_\_\_\_

COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché' sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione. \_\_\_\_\_

All'Assemblea e' inderogabilmente attribuito il potere di: \_\_\_\_\_

a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo; \_\_\_\_\_

b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite; \_\_\_\_\_

c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore; \_\_\_\_\_

d) - deliberare l'eventuale compenso da corrisponderci agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore; \_\_\_\_\_

e) - deliberare sull'azione di responsabilità' degli amministratori, dei sindaci e del revisore; \_\_\_\_\_

f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità'; \_\_\_\_\_

- g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni; \_\_\_\_\_
- h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità'; \_\_\_\_\_
- i) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dall'Organo Amministrativo; \_\_\_\_\_
- l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società'; \_\_\_\_\_
- m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto; \_\_\_\_\_
- n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; \_\_\_\_\_
- o) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società; \_\_\_\_\_
- p) - deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza. \_\_\_\_\_

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà piu' uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati. \_\_\_\_\_

In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto. \_\_\_\_\_

VERBALIZZAZIONE. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. \_\_\_\_\_

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge, il verbale deve essere redatto dal notaio. \_\_\_\_\_

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità' e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. \_\_\_\_\_

CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO \_\_\_\_\_

ARTICOLO 16 - La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. \_\_\_\_\_

ART.17 - L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. \_\_\_\_\_

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le \_\_\_\_\_ persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. \_\_\_\_\_

ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso. \_\_\_\_\_

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati. \_\_\_\_\_

L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r., e-mail da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati. \_\_\_\_\_

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. \_\_\_\_\_

In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età'. \_\_\_\_\_

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. \_\_\_\_\_

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del Codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. \_\_\_\_\_

ARTICOLO 19 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza legale della società' con firma libera. \_\_\_\_\_

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. \_\_\_\_\_

Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità'. \_\_\_\_\_

ARTICOLO 20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. \_\_\_\_\_

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché' una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa. \_\_\_\_\_

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE O SINDACO UNICO \_\_\_\_\_

ARTICOLO 21 - La nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico e' facoltativa finché' non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso. \_\_\_\_\_

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. \_\_\_\_\_

I sindaci (o il Sindaco Unico) restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato. \_\_\_\_\_

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del Codice Civile. \_\_\_\_\_

ARTICOLO 22 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata. \_\_\_\_\_

CAPO V - REVISORE \_\_\_\_\_

ARTICOLO 23 - In alternativa al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico, nei casi in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. \_\_\_\_\_

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed e' rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale. \_\_\_\_\_

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.;

si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies C.C..\_\_\_\_\_

TITOLO V\_\_\_\_\_

\_ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI\_\_\_\_\_

CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE\_\_\_\_\_

ARTICOLO 24 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.\_\_\_\_\_

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.\_\_\_\_\_

L'assemblea approva il bilancio il bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.\_\_\_\_\_

ARTICOLO 25 - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 26 (ventisei) e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:\_\_\_\_\_

a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;\_\_\_\_\_

b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;\_\_\_\_\_

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;\_\_\_\_\_

d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;\_\_\_\_\_

e) a riserva straordinaria;\_\_\_\_\_

f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;\_\_\_\_\_

g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.\_\_\_\_\_

CAPO II - RISTORNI\_\_\_\_\_

ARTICOLO 26 - La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.\_\_\_\_\_

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.\_\_\_\_\_

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti

dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza lavorativa. \_\_\_\_\_

I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci. \_\_\_\_\_

#### TITOLO VI \_\_\_\_\_

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE \_\_\_\_\_

ARTICOLO 27 - La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge. \_\_\_\_\_

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società' in liquidazione. \_\_\_\_\_

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eventuale eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile. \_\_\_\_\_

#### TITOLO VII \_\_\_\_\_

##### MUTUALITA' PREVALENTE \_\_\_\_\_

ARTICOLO 28 - In conformità dell'art. 2514 C.C.: \_\_\_\_\_

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. \_\_\_\_\_

- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. \_\_\_\_\_

- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori. \_\_\_\_\_

- In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59. \_\_\_\_\_

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. \_\_\_\_\_

#### TITOLO VIII \_\_\_\_\_

##### REGOLAMENTO INTERNO \_\_\_\_\_

ARTICOLO 29 - Il funzionamento della Cooperativa e' disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto. \_\_\_\_\_

#### TITOLO IX \_\_\_\_\_

##### DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE \_\_\_\_\_

ARTICOLO 30 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge. \_\_\_\_\_

Firmato:

MALINCONICO Giovanni  
SERPILLO Tomasa  
CAPRA Eleonora.  
Laudisio Raffaele Notaio Sigillo

**PER CONFORMITA' ALL' ALLEGATO.**

\_\_Sarno, li 19 novembre 2020